



Prot. 302 /vf

Como, 14 febbraio 2012

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 4/2012

**Comunicazione
attivazione
dell'indirizzo
PEC degli iscritti
Legge di
stabilità 183/2011
- obblighi e
responsabilità
del Collegio
professionale**

Ricordiamo nuovamente agli iscritti (*vd. nostre Circolari 5-8-10 del 2009 e 1-3 del 2010*) che l'art. 16 del D.L. 185/2008 Comma 7 (conv. in Legge 28.01.2009, n. 2, attualmente vigente), stabilisce che *"I professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"* (termine ampiamente scaduto il 29.11.2009!).

Ad oggi purtroppo solo una esigua minoranza ha provveduto a tale adempimento.

Il CNPI e l'EPPI hanno sottoscritto nel 2009 con ARUBA una Convenzione per la fornitura gratuita a tutti gli iscritti di indirizzo di posta certificata.

Vi ricordo pertanto che:

- **gli iscritti EPPI** potranno attivare la propria pec collegandosi al sito www.eppi.it
- **i NON iscritti EPPI** potranno collegarsi al sito www.webalbo.it

Dopo aver provveduto all'ATTIVAZIONE e' **necessario** comunicare il proprio indirizzo PEC alla segreteria del Collegio.

I colleghi inoltre che fossero sprovvisti di Pc possono attivare la PEC presso il Collegio previo appuntamento telefonico con la segreteria.

La legge di stabilità 183/2011 ha definito le responsabilità e gli obblighi a cui è tenuto il Collegio, nel caso in cui i professionisti iscritti non adottino e, conseguentemente, non comunichino al proprio Collegio il proprio indirizzo PEC, come previsto dalla legge. Ricordiamo che la **mancata comunicazione ha rilevanza disciplinare**, in quanto inadempimento dell'obbligo di legge, di cui all'art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 e quindi il Collegio professionale adotterà sanzioni disciplinari verso tutti coloro che **entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della presente** non avranno comunicato il proprio indirizzo PEC alla segreteria del Collegio.

N.B: l'iscritto potrà liberamente sottoscrivere contratti con qualsiasi gestore ricordandosi di adempiere all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo al Collegio.

DAL COLLEGIO

**Definiti i criteri
per gli
accertamenti
tecnici
sull'emissione
acustica delle
macchine**

D.M. 04.10.2011
G.U. 23.01.2012, n. 23

Con il **D.M. 04.10.2011** sono definiti i criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 04.09.2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

In particolare il decreto in oggetto si applica per le macchine e le attrezzature definite nell'Allegato I al citato D.Lgs. 262/2002 (montacarichi per materiali da cantiere, sega a nastro o circolare per cantieri, mezzi di compattazione, betoniere, martelli demolitori, ecc.).

Il controllo sul mercato viene effettuato dal Ministero dell'Ambiente (che si avvale dell'ISPRA) su macchine complete per l'uso previsto, immesse o meno sul mercato comunitario, ed in ogni caso prima del primo utilizzo, e consiste nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine abbia ottemperato alle prescrizioni del D.Lgs. 262/2002.

La procedura di controllo sul mercato, descritta all'art. 3 del decreto in commento, prevede l'accertamento, ai sensi del D.Lgs. 262/2002, della corretta identificazione delle macchine, della presenza di dichiarazione CE di conformità, dell'apposizione della marcatura, la valutazione del rispetto dei limiti di emissione acustica fissati.

**Testo unico
ambientale**

D.Lgs. 03.04.2006,
n. 152
(G.U. 14.04.2006,
n. 88)

È possibile consultare il testo coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 22.12.2011, n. 214 sul seguente sito

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm

**Lombardia
certificazione
energetica:
controlli e
sanzioni**

Regione Lombardia
Decreto Dirigenziale
09.01.2012, n. 33
(BURL 18.01.2012, n. 3)

La Regione Lombardia ha approvato le procedure operative ed attuative per la realizzazione dei controlli in materia di certificazione energetica degli edifici, l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Il documento definisce le indicazioni operative per la selezione degli attestati di certificazione energetica da sottoporre ad accertamento, che deve tenere conto dei seguenti indicatori:

- numero elevato di ACE redatti dal Soggetto certificatore;
- valori anomali dell'indice di prestazione energetica per il riscaldamento o la climatizzazione invernale EPH;
- EPH lievemente inferiore al minimo previsto per la classe energetica immediatamente inferiore a quella di appartenenza;
- prestazione energetica particolarmente performante dell'edificio.

Quanto invece alla selezione degli atti di compravendita o di locazione immobiliare da sottoporre a controllo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di allegazione, è previsto il criterio della **estrazione casuale**.

Il provvedimento definisce infine le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni, tramite attività di sopralluogo, nonché per la definizione dell'esito dell'accertamento.

**Aggiornamento
coordinatori -
IV° modulo**

Il Collegio in collaborazione con A.P.I.CO. organizza per il prossimo **6 MARZO 2012** il IV° modulo di *Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza*.

Il corso si terrà come di consueto presso la sala Arcobaleno del **Don Guanella in via T. Grossi 16 a Como**, dalle ore **09.00 alle ore 18.00**.

Gli interessati possono scaricare il programma della giornata e la scheda di iscrizione dal sito www.peritiindustriali.como.it nella pagina FORMAZIONE.

**Il cartongesso,
un materiale
sempre più
usato
nell'edilizia
leggera grazie
alle sue doti
termo-acustiche**

Il cartongesso è uno dei materiali più utilizzati nell'edilizia leggera. Il suo successo è dovuto certamente alla velocità di applicazione e alle sue particolari doti termo-acustiche.

Esso risulta sempre più utilizzato nell'edilizia per la realizzazione di:

- separazioni verticali: pareti e contro-pareti;
- separazioni orizzontali: controsoffitti;
- elementi decorativi: pareti attrezzate, nicchie, etc.

Gli interessati possono scaricare un interessante **manuale in cui vengono trattate le tecniche di produzione e di utilizzo del cartongesso** dal sito http://www.cartongess.it/res/site47110/res412429_Storia-e-applicazione-del-cartongesso-di-P.-Asti.pdf

Il manuale è così strutturato:

- storia e caratteristiche del cartongesso;
- produzione delle lastre;
- attrezzatura, utensili e tecniche per la lavorazione;
- posa in opera: orditura metallica, elementi di fissaggio, stuccatura.

**Testo unico
dell'edilizia**
D.P.R. 06.08.2001,
n. 380

È possibile consultare il testo coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 22.12.2011, n. 214 sul seguente sito

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2001_0380.htm

**Gestione
dell'energia:
pubblicata la
UNI ISO 50001**

Il dicembre 2011 ha visto la pubblicazione della norma UNI CEI EN ISO 50001 sui sistemi di gestione dell'energia, che dovrebbe portare un nuovo significativo aumento delle certificazioni dei SGE, precedentemente avviato dalla EN 16001.

Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

INAIL finanzia interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
Compilazione delle domande tramite procedura informatica **entro il 07.03.2012.**

Patto di stabilità territoriale: istruzioni per la rendicontazione

Entro il 29 febbraio ciascun ente è tenuto a comunicare l'effettivo ammontare degli spazi finanziari utilizzati in applicazione della disciplina del Patto di Stabilità Territoriale.

Domande e risposte dai Vigili del Fuoco su prevenzione incendi

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato sul proprio sito una serie di quesiti su casi pratici, formulati dagli operatori del settore, riguardo a diverse problematiche di prevenzione incendi, come ad esempio:

- *Cosa si intende per superficie lorda dell'attività?*
- *E' possibile utilizzare un locale interrato come deposito per 15 motorini? Quale procedura adottare?*
- *Dove è possibile reperire le tariffe per le prestazioni a pagamento dei Vigili del Fuoco?*

Ogni quesito presenta la relativa risposta formulata dai VVF.

Le FAQ sono suddivise in tre categorie:

- Attività soggette a prevenzione incendi;
- Procedimenti di prevenzione incendi;
- Tariffe.

http://www.vigilfuoco.it/asp/FAQ_PL.aspx

Stop ai certificati con la P.A.

Direttiva
22.12.2011, n. 14

Il Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione fornisce indicazioni sulle principali novità introdotte dalla recente L. 12.11.2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) in materia di documentazione amministrativa ed in particolare di *de-certificazione* del rapporto tra Pubblica Amministrazione e privati cittadini.

Viene specificato infatti che a partire **dal 01.01.2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre PA.** In particolare, le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili **solo nei rapporti tra privati.**

Nei rapporti con gli organi della PA ed i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Quindi dal 01.01.2012 le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, in quanto tali comportamenti costituiscono violazione dei doveri d'ufficio.

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/879401/direttiva_ministro_n14.pdf

I costi della sicurezza devono sempre essere indicati negli appalti di servizi e forniture

Cons. di Stato
Sent. 19.01.2012,
n. 212

E' **sempre necessario specificare i costi della sicurezza**, sia nella fase della predisposizione delle gare di appalto, sia nella fase della formulazione dell'offerta. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la Sentenza 212/2012 che riguarda una gara relativa al servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria di un'azienda ospedaliera.

L'impresa aggiudicataria ha eccepito la mancata indicazione ad opera di un'altra impresa degli oneri della sicurezza che avrebbero dovuto essere indicati nella offerta in modo che l'amministrazione potesse procedere alla valutazione di congruità relativa.

Il Consiglio di Stato ha confermato la precedente Sentenza del TAR e ha precisato che nell'offerta economica tutti i costi relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso) devono essere specificatamente indicati non solo secondo l'art. 86, comma 3 bis, e l'art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, ma anche in relazione all'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, gli oneri della sicurezza, sia nel comparto dei lavori sia in quelli dei servizi e delle forniture, devono essere distinti tra:

- oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI);
- oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2011/201105122/Provvedimenti/201200212_11.XML

Macchine e attrezzature per movimentazione terre: ecco il quaderno tecnico per la prevenzione dei rischi e degli infortuni

In linea generale una macchina ben progettata, anche se molto complessa, raramente risulta pericolosa; può diventarlo se chi la utilizza non ne conosce le caratteristiche ed il funzionamento e non è consapevole dei rischi causati da un uso improprio della stessa.

Nell'ambito dei cantieri edili e della movimentazione delle terre le macchine possono diventare molto pericolose, non solo per il conducente, ma anche per gli altri, se non si rispettano precise norme di sicurezza e di comportamento.

La normativa (art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008) impone **al datore di lavoro l'obbligo di informare e di formare in modo adeguato i lavoratori** circa la sicurezza, la salute e le misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione all'attività dell'impresa e con riferimento particolare al ruolo e alle mansioni specifiche di ogni singola maestranza.

La scuola edile di Brescia ha pubblicato un *quaderno tecnico sulle attrezzature e i macchinari legati alla movimentazione di terre in cantiere*. L'obiettivo è quello di fornire agli esperti e a quelli che lo diventeranno una guida per la corretta applicazione delle normative antinfortunistiche e l'utilizzo più idoneo dei mezzi assegnatigli.

Il quaderno contiene tutte le misure di prevenzione e protezione più adatte per i principali rischi correlati all'uso di questi mezzi e in particolare:

- rovesciamento e ribaltamento;
- investimento e schiacciamento di persone;
- seppellimenti e sprofondamenti;
- caduta di carico e materiale dall'alto e proiezione di materiale;
- cesoiamento ed impatto con organi in movimento;
- incendio ed esplosioni per contatto con servizi interrati;
- elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree;
- vibrazioni, rumore e urti;
- incendio durante il rifornimento.

http://www.scuolaedilebresciana.it/quaderni_tecnici/quaderno%20gru.pdf 5

DURC e autocertificazione: chiarimenti da INPS e INAIL
Nota 26.01.2012, n. 573

INAIL e INPS forniscono chiarimenti a seguito della Circolare del Ministero del Lavoro sulla non autocertificabilità del DURC.

I due Enti, con la nota congiunta n. 573/2012, ribadiscono che l'autocertificazione nel caso del DURC non può trovare applicazione, essendo esso per definizione un documento che richiede una serie di valutazioni tecniche e non una certificazione.

In particolare, la certificazione è volta ad attestare informazioni già note da parte del soggetto interessato, mentre il DURC rappresenta una dichiarazione contenente una valutazione tecnica della corretta applicazione delle discipline contrattuali e previdenziali da parte dell'impresa, ovvero della sua regolarità contributiva.

Nella nota viene chiarito anche un'altra questione: il DURC può essere consegnato dal soggetto interessato direttamente all'Amministrazione Pubblica solo in caso di lavori privati, come previsto dall'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008.

In tal caso il DURC è trasmesso all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAG E_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp

Proroghe verifiche periodiche attrezzature di lavoro

D.M. 20.01.2012
(G.U. 24/01/2012, n. 19)

Con il D.M. 20.01.2012, viene prorogata di ulteriori 120 giorni l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata l'effettuazione delle verifiche stesse.

Il nuovo termine è differito dal 24.01.2012 (stabilito con D.M. 22/07/2011) al **23.05.2012** (390 giorni dopo la pubblicazione in G.U.), **ad eccezione dell'Allegato III**, concernente le modalità per l'abilitazione, il controllo ed il monitoraggio dei soggetti pubblici e privati incaricati delle verifiche, già **in vigore dal 30.04.2011**.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 71, commi 11, 12 e 13, del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.

Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, è l'Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso IspeSl), mentre ricade in capo alle ASL la titolarità delle verifiche periodiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per Ind. Paolo Bernasconi)
